

NOVITÀ SULLE INDENNITÀ DOVUTE AGLI ORGANISMI DI MEDIAZIONE E POSSIBILI STRATEGIE DI CONTENIMENTO DEI COSTI LEGATI AI PROCEDIMENTI DI MEDIAZIONE

Decreto del Ministero della Giustizia del 24 ottobre 2023, n. 150

In data 15 novembre 2023 è entrato in vigore il Decreto del Ministero della Giustizia del 24 ottobre 2023, n. 150 (il "**Decreto**"), emanato al fine di dare attuazione alle modifiche introdotte dalla c.d. riforma Cartabia alle norme che regolano il procedimento di mediazione.

Per i soggetti che si avvicinano al procedimento di mediazione – sia in qualità di parte istante, sia in qualità di parte chiamata – la novità di maggiore rilievo introdotta dal predetto Decreto riguarda il sensibile aumento dei costi per l'adesione e la partecipazione a tale procedimento.

Si deve ricordare innanzitutto che, tra le principali novità introdotte dalla riforma con riferimento al procedimento di mediazione, vi è l'eliminazione del primo incontro c.d. filtro, al quale le parti istanti o aderenti – prima di entrare nel merito della vicenda – dovevano dichiarare la propria disponibilità a proseguire o meno con il procedimento di mediazione. In tale contesto, il legislatore prevedeva, a carico delle parti che partecipavano al procedimento di mediazione, il pagamento di una somma (quasi simbolica) a titolo di spese di avvio della mediazione, da corrispondere rispettivamente al momento dell'avvio del procedimento e al momento dell'adesione. Solo nel caso in cui la mediazione fosse proseguita dopo il primo incontro c.d. filtro, gli Organismi di mediazione avrebbero avuto diritto a richiedere alle parti ulteriori somme (più sostanziose) a titolo di corrispettivo per l'intermediazione.

Con la riforma, venuto meno il primo incontro c.d. filtro, il Decreto ha posto a carico delle parti, al momento dell'avvio e dell'adesione al procedimento di mediazione, il pagamento:

1. delle c.d. "*spese di avvio del procedimento di mediazione*" (analoghe, sebbene di importo maggiore, a quelle che venivano chieste ante-riforma per l'istaurazione e l'adesione al procedimento di mediazione), oltre alle spese vive sostenute dagli Organismi di mediazione "*per la convocazione delle parti, per la sottoscrizione digitale dei verbali e degli accordi quando la parte è priva di propria firma digitale e per il rilascio delle copie dei documenti*";
2. delle "*spese di mediazione*", volte a remunerare l'operato del mediatore al primo incontro.

Ulteriori somme sono poi dovute dalle parti in favore degli Organismi di mediazione per l'ipotesi in cui (a) il procedimento dovesse andare oltre il primo incontro, indipendentemente dal raggiungimento o meno di un accordo transattivo e (b) le parti dovessero raggiungere un accordo, anche nell'ipotesi in cui l'accordo fosse

raggiunto durante il primo incontro. Tali somme sono poste dal Legislatore a carico solidale di tutte le parti che partecipano al procedimento di mediazione (come succede normalmente, ad esempio, per gli ausiliari del Giudice nominati nei giudizi ordinari).

Il complessivo ammontare delle indennità dovute per ciascuna mediazione, suddivise per scaglioni di valore, è contenuto nel Capo V del Decreto (artt. 28 ss.). Sul punto, si evidenzia che – in conformità a quanto previsto dal Decreto medesimo – le somme ivi indicate dovranno essere decurtate di un quinto per le ipotesi in cui la mediazione fosse condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

È interessante notare, peraltro, come il considerevole aumento dei costi dei procedimenti di mediazione a carico delle parti non possa dirsi limitato alle sole somme che dovranno essere corrisposte agli Organismi di mediazione. Invero, abolito il primo incontro c.d. filtro, i difensori incaricati di rappresentare le parti in mediazione non potranno beneficiare di alcuna discussione preliminare e dovranno partecipare al primo incontro di mediazione avendo svolto una completa istruttoria della controversia e con un'idea quanto più possibile chiara dei rischi di un eventuale futuro contenzioso. Attività, questa, che comporterà un aumento dei costi per l'assistenza legale nei procedimenti di mediazione.

* * *

Per i soggetti che, per la natura della loro attività, risultano destinatari di un considerevole numero di istanze di mediazione, soprattutto se operanti in ambiti rientranti tra le materie per cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale (quali ad esempio banche e intermediari finanziari), l'entrata in vigore delle nuove indennità di mediazione avrà certamente un considerevole impatto economico.

Perciò, quantomeno durante i primi anni di applicazione delle nuove norme post-riforma, anche alla luce dell'inasprimento delle sanzioni applicabili in ipotesi di mancata partecipazione al procedimento di mediazione in assenza di un giustificato motivo, riteniamo che un approccio che attribuisca la migliore attenzione possibile ai procedimenti di mediazione sia quello che meglio riuscirà ad assicurare un contenimento generale dei costi legati a tali procedimenti.

A tal fine, per ottimizzare il più possibile le somme da corrispondere agli Organismi di mediazione e limitare gli esborsi per l'assistenza legale nei giudizi civili, riteniamo opportuno che i destinatari di un'istanza di mediazione svolgano un'istruttoria delle singole dispute approfondita e completa, così da tentare un vero approccio transattivo tutte quelle volte in cui vi fosse un concreto rischio di soccombenza in sede giudiziale, che dovesse essere eventualmente adita successivamente al fallimento del procedimento di mediazione.

DISCLAIMER

Il presente *Client Alert* ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica.

Marco Rizzo, Partner
Via Dante, 9 – 20123 Milano
Email: marco.rizzo@grplex.com

Francesca Andrea Cantone, Partner
Via Dante, 9 – 20123 Milano
Email: francesca.cantone@grplex.com